



Dott. COSIMO CAVALLO
NOTAIO

Rep. n. 72009 ----- Racc. n. 24196

VERBALE DI ASSEMBLEA DI S.P.A.

REPUBBLICA ITALIANA

Il giorno ventinove aprile duemilaventisei in San Daniele del Friuli, alla Via A. Andreuzzi n. 8 nel mio studio

Io sottoscritto dott. Cosimo Cavallo, Notaio in San Daniele del Friuli iscritto al collegio notarile dei distretti riuniti di Udine e Tolmezzo

su richiesta di Di Giacomo Luca Aldo Giovanni, nato a Milano (MI) il giorno 2 novembre 1956, domiciliato per la carica ad Amaro (UD), via Fratelli Solari n. 3/A, nell'interesse dell'infradetta società "EUROTECH S.P.A."

procedo alla redazione in forma pubblica del verbale differito dell'assemblea (per quanto concerne la parte straordinaria all'ordine del giorno) degli azionisti della società

"EUROTECH S.P.A."

con sede in Amaro (UD), (ed indirizzo ex art. 111-ter disp. att. cod. civ. via Fratelli Solari n. 3/A), capitale sociale Euro 14.906.386,25 (quattordicimilioninovecentoseimilatrecentoottantasei virgola venticinque) i.v., n. di iscrizione al Registro delle Imprese di Pordenone - Udine e cod. fisc. 01791330309 società con azioni ammesse alla quotazione presso il mercato telematico azionario (Segmento: FTSE Italia Small Cap) gestito da "Borsa Italiana spa", assemblea che si è tenuta in data odierna in unica convocazione ai sensi dell'art. 2369 I co. cod. civ. ed alla quale ho assistito, senza soluzione di continuità (sempre per quanto concerne la parte straordinaria all'ordine del giorno), in presenza presso la sala conferenze "Centro Multimediale Sede Secondaria Amaro" di Friuli Innovazione in Amaro via Jacopo Linussio n. 1 Z.I. sin dall'inizio delle attività assembleari (sebbene in sede ordinaria).

Il presente verbale è quindi redatto nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito e pubblicazione ai sensi dell'art. 2375 cod. civ. in relazione all'adottanda delibera.

All'uopo io Notaio, dopo aver identificato il predetto Di Giacomo Luca Aldo Giovanni, do atto che la riunione si è svolta come segue (la formulazione del resoconto, ai fini di una più semplice intelligibilità, è con il tempo verbale presente).

Presiede la suddetta assemblea (ai sensi dell'art. 10 dello statuto sociale vigente) il precitato Dott. Di Giacomo Luca Aldo Giovanni (nella predetta qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione), il quale preliminarmente incarica (alle ore 15.15, orario di inizio dell'assemblea in sede straordinaria) me Notaio di provvedere alla verbalizzazione dell'assemblea limitatamente all'unico punto di parte straordinaria, mentre gli altri punti all'ordine del giorno (di par-

COSIMO CAVALLO
NOTAIO

VIA A. ANDREUZZI, 8 - SAN DANIELE DEL FRIULI (UD) - TEL. 0432 941533 - EMAIL ccavallo@notariato.it

te ordinaria) - già oggetto di anteriore trattazione - saranno oggetto di separata verbalizzazione.

Richiama, per quanto inerente alla parte straordinaria, tutte le comunicazioni rese in apertura dei lavori e di seguito riportate:

- l'odierna assemblea è stata regolarmente convocata in unica convocazione per oggi 29 aprile 2026 alle ore quattordici (in relazione al primo punto dell'ordine del giorno da trattarsi in assemblea ordinaria) presso la sala conferenze "Centro Multimediale Sede Secondaria Amaro" di Friuli Innovazione via Jacopo Linussio n. 1 Z.I., in conformità a quanto previsto dall'articolo 7 dello Statuto sociale, dall'articolo 84 della Delibera CONSOB n. 11971 del 14 maggio 1999 ("Regolamento Emittenti") e dall'art. 125-bis del TUF, mediante pubblicazione, in data 20 marzo 2026, dell'avviso di convocazione sul sito internet della società www.eurotech.com (sezione Investitori/Assemblea azionisti) e sul meccanismo di stoccaggio automatizzato "linfo" accessibile all'indirizzo www.linfo.it, nonché solo per estratto sul quotidiano "Italia Oggi" del 20 marzo 2026 con l'ordine del giorno di cui infra;

- la Società ha nominato la Società "MONTE TITOLI S.p.A." ("Monte Titoli") quale Rappresentante Designato degli Azionisti per il conferimento delle deleghe e delle relative istruzioni di voto ai sensi dell'art. 135-undecies del TUF e ha reso disponibile, sul proprio sito internet, il modulo per il conferimento della delega;

- Monte Titoli ha reso noto, in qualità di Rappresentante Designato, di non essere portatore di alcun interesse proprio rispetto alle proposte di deliberazione sottoposte al voto nel corso dell'odierna assemblea; tuttavia, tenuto conto dei rapporti contrattuali in essere tra Monte Titoli e la Società relativi, in particolare, all'assistenza tecnica in sede assembleare e servizi accessori, al fine di evitare eventuali successive contestazioni connesse alla supposta presenza di circostanze idonee a determinare l'esistenza di un conflitto di interessi di cui all'art. 135-decies, comma 2, lett. f), del TUF, Monte Titoli ha dichiarato espressamente l'intenzione di non esprimere un voto difforme da quello indicato nelle istruzioni;

- non è pervenuta alla Società alcuna richiesta di integrazione dell'ordine del giorno, ai sensi dell'art. 126-bis del TUF, né è intervenuta dagli azionisti presentazione di nuove proposte di delibera;

- il capitale sociale della Società è attualmente costituito da n. 59.625.545 (cinquantanovemilioneicentoventicinquemilacinquecentoquarantacinque) azioni ordinarie prive di indicazione del valore nominale, per complessivi Euro 14.906.386,25 (quattordicimilioneinovecentoseimilatrecentoottantasei virgola venticinque); la società (alla data odierna) possiede n. 135.618 (centotrentacinquemilaseicentodiciotto) azioni pro-

prie, pari a circa lo 0,227% del capitale sociale;

- la società ai sensi dell'art. 122 TUF è a conoscenza dell'esistenza di un patto parasociale rilevante come da ultimo reso noto in data 4 marzo 2026 e le cui informazioni essenziali sono disponibili, tra l'altro, sul sito internet della società;

- nella sede dei lavori assembleari è operativo un impianto di registrazione e che è stata predisposta la registrazione audio-video dell'assemblea, fatta precisazione che il trattamento dei dati personali viene effettuato nel rispetto della normativa vigente in materia di privacy;

- l'Emittente è qualificabile quale PMI ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. w-quater.1), del TUF, in quanto rientra nei parametri previsti dalla suddetta norma; pertanto, la soglia per la comunicazione delle partecipazioni rilevanti ai sensi dell'art. 120 del TUF è pari al 5% del capitale sociale con diritto di voto (art. 120, comma 2, ultimo periodo, TUF) e, quindi si riportano di seguito le informazioni sulle partecipazioni al capitale sociale con riferimento alla soglia del 5% secondo le risultanze del libro soci, delle comunicazioni previste dall'art. 120 del TUF e di altre informazioni a disposizione della società:

- * "EMERA S.R.L." per nr. 19.542.246 azioni pari al 32,775% del capitale ordinario rappresentato in assemblea;

- * "LA SOCIETA' PRIVATA - SOCIETA' SEMPLICE" per n. 4.699.997 azioni pari al 7,883% del capitale ordinario rappresentato in assemblea;

- sono stati espletati nei termini di legge tutti gli adempimenti - anche di carattere informativo - previsti dalla legge in relazione agli argomenti all'ordine del giorno;

- sono attualmente presenti per il Consiglio di Amministrazione, oltre al Presidente Dott. Di Giacomo Luca Aldo Giovanni, i consiglieri Amadesi Laura, Carando Davide Albino, Michela Costa, Milan Massimo e Olivieri Tiziana;

- è presente per il Collegio Sindacale il dott. Monti Fabio presidente (essendo quest'ultimo rientrato in assemblea alle ore 15.16, dopo un temporaneo allontanamento) ed il sindaco effettivo dott.ssa Briganti Laura;

- hanno giustificato la loro assenza il consigliere Aldo Fumagalli ed il sindaco Daniela Savi.

Tutto ciò premesso e richiamato, il Presidente dà atto che (previa presentazione nei termini delle apposite comunicazioni degli intermediari previste dall'articolo 83-sexies del TUF e dall'articolo 8 dello Statuto sociale) sono presenti in sala n. 5 (cinque) aventi diritto, portatori in proprio o per delega di complessive n. 24.419.569 (ventiquattromilioniquattrocentodiciannovemilacinquecentosessantatanove) azioni pari al 40,955% (quaranta virgola novecentocinquantacinque per cento) circa del capitale sociale; dichiara che l'assemblea è validamente costituita in unica convocazione e quindi atta a deliberare anche in sede straordinaria e passa quindi alla tratta-

zione del relativo argomento all'ordine del giorno.

Il Presidente dell'assemblea invita gli azionisti che si trovassero in carenza di legittimazione al voto anche ai sensi dell'art. 120 del TUF o di altra disposizione vigente a dichiararlo, e ciò a valere per tutte le deliberazioni.

Precisa che comunicherà nuovamente il capitale presente al momento della votazione, fermo restando che l'elenco nominativo degli aventi diritto partecipanti in proprio o per delega, con specificazione delle azioni possedute, con indicazione delle presenze nonché del voto espresso, con il relativo quantitativo azionario e con riscontro degli allontanamenti prima della votazione, costituirà allegato al presente verbale.

Il Presidente dà lettura del seguente ordine del giorno per quanto riguarda la parte straordinaria (il cui testo è comunque noto in quanto contenuto nell'avviso di convocazione):

"Parte straordinaria

1. Previa revoca, per la parte non eseguita, della delega ai sensi dell'art. 2443 del codice civile attribuita al Consiglio di Amministrazione dall'Assemblea del 15 ottobre 2024, attribuzione al Consiglio di Amministrazione di una delega ad aumentare il capitale sociale per un importo massimo di Euro 20.000.000 (venti milioni/00), comprensivo dell'eventuale sovrapprezzo, da eseguirsi anche in via scindibile, in una o più tranches, per il periodo di tre anni, ai sensi dell'articolo 2443 del codice civile, anche con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, commi 4 e/o 5 e/o 8, del codice civile; conseguente modifica dell'art. 5 dello statuto sociale; deliberazioni inerenti e conseguenti."

Il Presidente dichiara che è stata messa a disposizione degli intervenuti la relazione del Consiglio di Amministrazione (redatta ai sensi dell'art. 125-ter del D.Lgs. 58/1998 e delle relative disposizioni attuative del Regol. CONSOB 11971/1999) con il testo integrale della proposta di deliberazione e l'ulteriore documentazione relativa all'Assemblea prevista dalla normativa vigente.

Comunica che non sono pervenute domande prima dell'Assemblea ai sensi dell'art. 127-ter del TUF.

Comunica, altresì, al fine di adempiere al meglio alle disposizioni normative in tema di diritto di porre domande ai sensi dell'art. 127-ter del TUF, la procedura da seguire:

- 1) alle domande formulate con testo scritto consegnato durante l'Assemblea sarà stata data risposta al termine di tutti gli interventi, salvo il caso di domande aventi uguale contenuto, cui si darà risposta unitaria;
- 2) alle domande eventualmente contenute nell'intervento orale svolto in sede di discussione si darà ugualmente risposta, al termine di tutti gli interventi, sulla base di quanto effettivamente inteso nel corso della esposizione orale.

Il Presidente illustra preliminarmente che il Consiglio di Am-

ministrazione intende sottoporre all'Assemblea una proposta di attribuzione di delega, ai sensi dell'art. 2443 cod. civ., ad aumentare il capitale a pagamento, in una o più volte, anche in via scindibile, per il periodo di tre anni dalla delibera assembleare per l'importo massimo di Euro 20.000.000,00 (ventimilioni virgola zero zero) - comprensivo dell'eventuale sovrapprezzo - anche con esclusione del diritto di opzione, ai sensi dell'art. 2441, commi 4, 5 e 8 del codice civile.

Espone il Presidente che si propone

* di attribuire al Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 2443 cod. civ. la facoltà di aumentare (a pagamento) il capitale sociale sia con riconoscimento del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 1, del codice civile sia anche con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, commi 4,5,8 del codice civile in quanto, anche alternativamente: (i) da effettuarsi in denaro e/o mediante conferimenti di beni in natura afferenti all'oggetto sociale (quali esemplificativamente beni immobili, partecipazioni, strumenti finanziari in generale, contratti di leasing, aziende e/o rami d'azienda sul presupposto essenziale che, in relazione alla tipologia del conferimento in natura concretamente determinato, esso abbia - secondo valutazione discrezionale dell'organo delegato - valenza strategica per il conseguimento dell'oggetto sociale e comunque attinenza specifica all'attività economica concretamente esercitata), con facoltà di avvalersi delle disposizioni contenute nell'art. 2343-ter del codice civile e, ove del caso, di prevedere - nel caso di esistenza di eventuali diritti di prelazione sui beni oggetto di conferimento - eventuali conferimenti alternativi; e/o (ii) da effettuarsi nel limite del dieci per cento del capitale preesistente, a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni e che ciò sia confermato in apposita relazione da un revisore legale o da una società di revisione; e/o (iii) da effettuarsi a favore del pubblico e/o di soggetti individuati dall'organo amministrativo nell'ambito di investitori istituzionali e/o professionali e/o investitori di medio lungo periodo (persone fisiche e/o giuridiche) e/o partners commerciali e/o finanziari e/o strategici, siano essi già azionisti o meno della Società;

* di conferire al Consiglio di Amministrazione ogni più ampio potere e facoltà per: (i) fissare, per ogni singola tranche, modalità, termini e condizioni tutte dell'aumento di capitale, ivi incluso a titolo esemplificativo il potere di determinare per ogni singola tranche, i destinatari, la scindibilità o inscindibilità, il numero, il prezzo di emissione (compreso l'eventuale sovrapprezzo), la tipologia e le caratteristiche delle azioni da emettere, l'eventuale assegnazione di warrant, le modalità e le tempistiche di sottoscrizione e liberazione, nel rispetto dei criteri stabiliti dalla legge e in conformità con quanto previsto nella relazione illustrativa del Consiglio

di Amministrazione; (ii) dare attuazione ed esecuzione all'aumento di capitale di volta in volta deliberato e adempiere alle formalità necessarie per procedere all'offerta in sottoscrizione e/o all'ammissione a quotazione delle azioni di nuova emissione (e, se del caso, di eventuali warrant) sui mercati regolamentati, ivi compreso il potere di predisporre e presentare ogni documento richiesto, necessario o anche solo opportuno, e presentare alle competenti Autorità ogni domanda, istanza o documento allo scopo richiesti, necessari o anche solo opportuni; (iii) provvedere alle pubblicazioni e comunicazioni richieste ai sensi di legge e di regolamento e apportare alle deliberazioni adottate ogni modifica e/o integrazione che si rendesse necessaria e/o opportuna, anche a seguito di richiesta di ogni Autorità competente ovvero in sede di iscrizione, e in genere per compiere tutto quanto occorra per la completa esecuzione delle deliberazioni stesse, compreso l'incarico di depositare presso il competente registro delle imprese lo statuto sociale aggiornato.

Illustra che la proposta di Delega ai sensi dell'art. 2443 cod. civ. al Consiglio di Amministrazione è finalizzata ad accelerare ulteriormente il processo di crescita e sviluppo del Gruppo Eurotech e dunque a reperire eventuali risorse finanziarie aggiuntive per la realizzazione degli obiettivi strategici del piano industriale della Società, ivi incluse eventuali operazioni di acquisizione; precisa inoltre, che lo strumento della Delega al Consiglio di Amministrazione presenta precisi vantaggi in termini di flessibilità e tempestività di esecuzione per quanto riguarda la delibera (e relativo collocamento) dell'aumento oneroso di capitale (anche in relazione ad eventuali profili di esclusione del diritto di opzione in relazione ad una o più tranches dell'aumento delegato).

Il Presidente rinvia alla richiamata relazione degli Amministratori ex art. 125-ter TUF per quanto riguarda le motivazioni e i vantaggi della proposta Delega ex art. 2443 cod. civ., nonché i criteri di determinazione del prezzo di emissione delle azioni e gli altri elementi della proposta operazione (ivi inclusa la modifica dell'art. 5 dello statuto sociale a seguito della delibera di Delega); precisa che la precitata relazione contiene anche specifiche indicazioni in merito alle ragioni e/o criteri dell'(eventuale) esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441 co. 6 cod. civ. (anche con riferimento ad eventuali conferimenti in natura).

Precisa altresì che si propone preventivamente la formale revoca della Delega già attribuita ai sensi dell'art. 2443 cod. civ. al Consiglio di amministrazione (per la parte non eseguita in relazione alle delibere - di aumento delegato - in data 23 giugno 2025 e 27 gennaio 2026) con delibera di assemblea straordinaria in data 15 ottobre 2024.

Il presidente informa infine che la proposta Delega di aumento ex art. 2443 cod. civ. non comporta l'insorgere del diritto di

recesso ai sensi dell'art. 2437 del codice civile in capo agli Azionisti della Società che non concorrono alla proposta deliberata assembleare.

Il presidente del Collegio Sindacale (a nome dell'intero collegio) attesta che la società non versa nelle situazioni di cui agli artt. 2446 e 2447 cod. civ. e che il capitale sociale al momento sottoscritto è integralmente versato ai sensi dell'art. 2438 cod. civ. e che non vi sono prestiti obbligazionari convertibili in corso.

Il presidente del Collegio Sindacale conclude che, pertanto, nulla osta alla eseguibilità legale dell'operazione.

Il Presidente dà poi lettura della proposta di delibera come da testo riportato nella relazione dell'Organo Amministrativo redatta ai sensi dell'art. 125-ter del D.Lgs. 58/1998 e delle relative disposizioni attuative del Regol. CONSOB 11971/1999:

<<L'Assemblea Straordinaria degli Azionisti di Eurotech S.p.A., esaminata la relazione del Consiglio di Amministrazione e la proposta ivi formulata,

DELIBERA

1. di attribuire al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2443 del codice civile, la facoltà di aumentare il capitale sociale, a pagamento, in una o più volte, anche in via scindibile, per il periodo di tre anni dalla data della presente deliberazione, per l'importo massimo di Euro 20.000.000,00 (venti milioni/00), comprensivo dell'eventuale sovrapprezzo, sia con riconoscimento del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 1, del codice civile sia anche con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, commi 4,5,8 del codice civile in quanto, anche alternativamente: (i) da effettuarsi in denaro e/o mediante conferimenti di beni in natura afferenti all'oggetto sociale (quali esemplificativamente beni immobili, partecipazioni, strumenti finanziari in generale, contratti di leasing, aziende e/o rami d'azienda sul presupposto essenziale che, in relazione alla tipologia del conferimento in natura concretamente determinato, esso abbia - secondo valutazione discrezionale dell'organo delegato - valenza strategica per il conseguimento dell'oggetto sociale e comunque attinenza specifica all'attività economica concretamente esercitata), con facoltà di avvalersi delle disposizioni contenute nell'art. 2343-ter del codice civile e, ove del caso, di prevedere - nel caso di esistenza di eventuali diritti di prelazione sui beni oggetto di conferimento - eventuali conferimenti alternativi; e/o (ii) da effettuarsi nel limite del dieci per cento del capitale preesistente, a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni e che ciò sia confermato in apposita relazione da un revisore legale o da una società di revisione; e/o (iii) da effettuarsi a favore del pubblico e/o di soggetti

individuati dall'organo amministrativo nell'ambito di investitori istituzionali e/o professionali e/o investitori di medio lungo periodo (persone fisiche e/o giuridiche) e/o partner commerciali e/o finanziari e/o strategici, siano essi già azionisti o meno della Società;

2. di conferire al Consiglio di Amministrazione ogni più ampio potere e facoltà per: (i) fissare, per ogni singola tranche, modalità, termini e condizioni tutte dell'aumento di capitale, ivi incluso a titolo esemplificativo il potere di determinare per ogni singola tranche, i destinatari, la scindibilità o inscindibilità, il numero, il prezzo di emissione (compreso l'eventuale sovrapprezzo), la tipologia e le caratteristiche delle azioni da emettere, l'eventuale assegnazione di warrant, le modalità e le tempistiche di sottoscrizione e liberazione, nel rispetto dei criteri stabiliti dalla legge e in conformità con quanto previsto nella relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione; (ii) dare attuazione ed esecuzione all'aumento di capitale di volta in volta deliberato e adempiere alle formalità necessarie per procedere all'offerta in sottoscrizione e/o all'ammissione a quotazione delle azioni di nuova emissione (e, se del caso, di eventuali warrant) sui mercati regolamentati, ivi compreso il potere di predisporre e presentare ogni documento richiesto, necessario o anche solo opportuno, e presentare alle competenti Autorità ogni domanda, istanza o documento allo scopo richiesti, necessari o anche solo opportuni; (iii) provvedere alle pubblicazioni e comunicazioni richieste ai sensi di legge e di regolamento e apportare alle deliberazioni adottate ogni modifica e/o integrazione che si rendesse necessaria e/o opportuna, anche a seguito di richiesta di ogni Autorità competente ovvero in sede di iscrizione, e in genere per compiere tutto quanto occorra per la completa esecuzione delle deliberazioni stesse, compreso l'incarico di depositare presso il competente registro delle imprese lo statuto sociale aggiornato;

3. di modificare l'art. 5 dello Statuto che assumerà, pertanto, la seguente formulazione:

"Art. 5

1. Il capitale sociale è determinato in euro 14.906.386,25 diviso in numero 59.625.545 azioni ordinarie.

2. Le azioni ordinarie sono nominative e conferiscono ai loro possessori eguali diritti.

2-bis Salva ogni altra disposizione di legge, ai sensi dell'art. 2441 quarto comma del Codice Civile la deliberazione di aumento del capitale sociale, assunta con le maggioranze di cui agli artt. 2368 e 2369 Codice Civile, può escludere il diritto di opzione nei limiti del 10% del capitale sociale preesistente, a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni e ciò sia confermato in apposita relazione da un revisore legale o da una società di revisione legale.

3. Nel caso di deliberazione di introduzione o di rimozione di vincoli alla circolazione dei titoli azionari, anche i Soci che non hanno concorso all'approvazione di tale deliberazione non avranno il diritto di recesso.

4. Le azioni sono rappresentate da certificati azionari in conformità all'articolo 2354 del codice civile, ma, in caso di ammissione delle azioni della società alle negoziazioni in un mercato regolamentato, si applicheranno le disposizioni delle leggi speciali in tema di strumenti finanziari negoziati o destinati alla negoziazione nei mercati regolamentati.

5. L'Assemblea, convocata in sede Straordinaria, in data 29 aprile 2026, ha deliberato di attribuire al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2443 del codice civile, la facoltà di aumentare il capitale sociale, a pagamento, in una o più volte, anche in via scindibile, per il periodo di tre anni da tale data, per l'importo massimo di Euro 20.000.000,00 (venti milioni/00)), comprensivo dell'eventuale sovrapprezzo, sia con riconoscimento del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 1, del codice civile sia anche con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, commi 4, 5, 8 del codice civile in quanto, anche alternativamente: (i) da effettuarsi in denaro e/o mediante conferimenti di beni in natura afferenti all'oggetto sociale (quali esemplificativamente beni immobili, partecipazioni, strumenti finanziari in generale, contratti di leasing, aziende e/o rami d'azienda sul presupposto essenziale che, in relazione alla tipologia del conferimento in natura concretamente determinato, esso abbia - secondo valutazione discrezionale dell'organo delegato - valenza strategica per il conseguimento dell'oggetto sociale e comunque attinenza specifica all'attività economica concretamente esercitata), con facoltà di avvalersi delle disposizioni contenute nell'art. 2343-ter del codice civile e, ove del caso, di prevedere - nel caso di esistenza di eventuali diritti di prelazione sui beni oggetto di conferimento - eventuali conferimenti alternativi; e/o (ii) da effettuarsi nel limite del dieci per cento del capitale preesistente, a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni e che ciò sia confermato in apposita relazione da un revisore legale o da una società di revisione; e/o (iii) da effettuarsi a favore del pubblico e/o di soggetti individuati dall'organo amministrativo nell'ambito di investitori istituzionali e/o professionali e/o investitori di altra natura di medio lungo periodo (persone fisiche e/o giuridiche) e/o partner commerciali e/o finanziari e/o strategici, siano essi già azionisti o meno della Società.

L'Assemblea Straordinaria degli Azionisti ha, inoltre, deliberato di conferire al Consiglio di Amministrazione ogni più ampio potere e facoltà per: (i) fissare, per ogni singola tranche, modalità, termini e condizioni tutte dell'aumento di capitale, ivi incluso a titolo esemplificativo il potere di de-

terminare per ogni singola tranche, i destinatari, la scindibilità o inscindibilità, il numero, il prezzo di emissione (compreso l'eventuale sovrapprezzo), la tipologia e le caratteristiche delle azioni da emettere, l'eventuale assegnazione di warrant, le modalità e le tempistiche di sottoscrizione e liberazione, nel rispetto dei criteri stabiliti dalla legge e in conformità con quanto previsto nella relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione; (ii) dare attuazione ed esecuzione all'aumento di capitale di volta in volta deliberato e adempiere alle formalità necessarie per procedere all'offerta in sottoscrizione e/o all'ammissione a quotazione delle azioni di nuova emissione (e, se del caso, di eventuali warrant) sui mercati regolamentati, ivi compreso il potere di predisporre e presentare ogni documento richiesto, necessario o anche solo opportuno, e presentare alle competenti Autorità ogni domanda, istanza o documento allo scopo richiesti, necessari o anche solo opportuni; (iii) provvedere alle pubblicazioni e comunicazioni richieste ai sensi di legge e di regolamento e apportare alle deliberazioni adottate ogni modifica e/o integrazione che si rendesse necessaria e/o opportuna, anche a seguito di richiesta di ogni Autorità competente ovvero in sede di iscrizione, e in genere per compiere tutto quanto occorra per la completa esecuzione delle deliberazioni stesse, compreso l'incarico di depositare presso il competente registro delle imprese lo statuto sociale aggiornato.

6. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 106, comma 1-ter, del D.Lgs. 58/1998, l'obbligo di promuovere un'offerta pubblica di acquisto totalitaria sorge solamente in capo a chi, a seguito di acquisti ovvero di maggiorazione dei diritti di voto, venga a detenere una partecipazione superiore alla soglia del quaranta per cento ovvero a disporre di diritti di voto in misura superiore al quaranta per cento dei medesimi.">>

Il Presidente dichiara quindi aperta la discussione sulla predetta proposta di delibera di cui è stata data lettura ed invita coloro che desiderano prendere la parola a prenotarsi e a dare il loro nome; raccomanda una certa brevità nell'intervento nell'intento di consentire a ciascuno di prendere la parola.

Chiede di prendere la parola il socio sig.re Moretton Franco. Sono quindi formulate le seguenti domande (dopo le quali si riporta la risposta fornita successivamente dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e/o dall'Amministratore Delegato Massimo Milan):

1 - Con l'annuncio della delega dell'aumento c'è stato un calo nella quotazione delle azioni. Apprezzo la decisione se l'aumento di capitale viene fatto per opportunità di acquisizioni per sostenere la crescita, ma quali sono le ragioni della determinazione dell'importo della delega? È determinato in relazione ad operazioni di acquisizione da effettuare?

Presidente Consiglio di Amministrazione Di Giacomo Luca Aldo Giovanni: *E' stata una discussione approfondita e dibattuta all'interno del Consiglio di Amministrazione; è in corso una trasformazione significativa di Eurotech per la strategia. Si è anche preso atto che gli azionisti spingono per un'accelerazione del percorso di crescita e/o di trasformazione (sia per in linee interne sia per linee esterne). Inoltre, con l'aumento di capitale appena concluso a febbraio 2026 c'è stata una buona risposta da parte del mercato che ha dato fiducia agli amministratori e che ha chiesto di accelerare il percorso di trasformazione anche per linee esterne. Quindi la società valuta sempre opportunità di crescita per linee esterne. La possibilità di crescita per vie esterne è quindi uno dei razionali per la richiesta di questo aumento di capitale.*

2 - *Nella precedente richiesta di ottobre 2024 di aumento di capitale si era parlato di acquisizione prevalentemente negli USA, non vorrei che questo aumento di capitale determini solo un rischio di illusione degli azionisti e poi non si effettuino acquisizioni?*

Presidente Consiglio di Amministrazione Di Giacomo Luca Aldo Giovanni: *In seguito al cambio dell'amministratore delegato e della strategia, la società ha già comunicato che la strategia non è più basata su acquisizioni negli USA, ma sulla trasformazione per linee interne con un perimetro costante ed un posizionamento di prodotti e approccio al mercato diversa; rimane però l'attenzione ad eventuali acquisizioni mirate che il Gruppo si possa permettere anche finanziariamente.*

Amministratore Delegato Massimo Milan: *Non c'è attualmente alcun progetto di acquisizioni/dismissioni rilevanti nel piano industriale; in un mercato che cambia però resta la possibile opportunità di acquisizioni per implementare il portafoglio di prodotti del Gruppo. Deve trattarsi di importi sostenibili e armonici rispetto ai valori di fatturato attuale.*

Presidente Consiglio di Amministrazione Di Giacomo Luca Aldo Giovanni: *Va rimarcata la flessibilità dello strumento della delega dell'aumento al Consiglio di Amministrazione ex art. 2443 cod. civ. anche in relazione alla possibilità di decisione dell'aumento in più tranches e alla possibile definizione dell'importo definitivo dell'aumento in base alle valutazioni del Consiglio con riferimento agli scenari futuri del mercato.*

3 - *Considerando che nel piano c'è un'idea di ampliamento e di espansione al settore difesa, le motivazioni dell'aumento di capitale potrebbero essere per acquisizioni in quel settore?*

Amministratore Delegato Massimo Milan: *C'è un interesse specifico al settore difesa in cui siamo già conosciuti in quanto fa parte della nuova strategia del Gruppo, ma al momento non c'è però un target specifico.*

4 - *La società potrebbe fare "buyback" su azioni proprie da destinare all'acquisizione?*

Amministratore Delegato Massimo Milan: *Attualmente il buyback*

viene utilizzato principalmente a servizio dei Piani di Performance approvati dalle assemblee precedenti, ma potrebbe essere utilizzato anche per altro se ci fossero le condizioni.

5 - Come giudica attualmente la valutazione dell'azione da parte del mercato?

Amministratore Delegato Massimo Milan: La valutazione del mercato sulla quotazione in Borsa (delle azioni) è di attesa, per capire se quello che è stato dichiarato va in esecuzione.

6 - Si vedranno delle evoluzioni nella prossima trimestrale?

Amministratore Delegato Massimo Milan: Non possiamo dare al momento queste informazioni.

Presidente Consiglio di Amministrazione Di Giacomo Luca Aldo Giovanni: Come già comunicato, il 2026 è un punto di svolta sulla performance economica della società e del Gruppo; l'obiettivo è di un EBITDA positivo nel 2026 e di un EBIT positivo nel 2027. Oggi l'azienda è concentrata su questo obiettivo. C'è stata fiducia del mercato (a fronte di numeri non eccitanti del 2025), che ha permesso di completare con successo la collocazione dell'aumento di capitale sulla base di un cambio di management e di un nuovo piano industriale. Ora c'è necessità di esecuzione di un piano industriale che realizzi le attese positive del mercato con un EBITDA positivo. Gli andamenti del mercato sono altalenanti in quanto ci sono pochi scambi sulle azioni in questo momento e in questa fase storica.

Il Presidente Di Giacomo Luca Aldo Giovanni ringrazia per le domande.

Nessun altro dei presenti chiede la parola e il Presidente dichiara, pertanto, chiusa la discussione e passa alla votazione del predetto testo di delibera di cui è stata data lettura.

Hanno quindi luogo le operazioni di voto al termine delle quali il Presidente dichiara, pertanto, approvata a maggioranza, con manifestazione del voto mediantealzata di mano, la proposta relativa all'attribuzione ai sensi dell'art. 2443 cod. civ. al Consiglio di Amministrazione della facoltà di aumentare il capitale sociale.

Precisa che hanno partecipato alla votazione n. 5 aventi diritto per n. 24.419.569 (ventiquattromilioniquattrocentodiciannovemilacinquecentosessantanove) azioni pari al 40,955% (quaranta virgola novecentocinquantacinque per cento) circa del capitale e che:

n. 24.258.929 azioni hanno espresso voto favorevole (pari al 99,342% del capitale rappresentato in assemblea)

n. 160.640 azioni hanno espresso voto contrario (pari al 0,658% del capitale rappresentato in assemblea)

n. 0 azioni si sono astenute al voto

restando soddisfatte le disposizioni di legge, cui l'art. 11 dello statuto sociale rinvia.

Null'altro essendovi da deliberare (in relazione all'unico punto all'ordine del giorno per la parte straordinaria) dalle

ore quindici e cinquantaquattro ho cessato di assistere all'assemblea in qualità di Notaio verbalizzante.

Si allegano su richiesta del Presidente:

- sub **A)** l'elenco nominativo dei partecipanti all'Assemblea, con indicazione del numero delle rispettive azioni e della percentuale di partecipazione di ciascuno dei presenti al capitale sociale;
- sub **B)** l'elenco nominativo degli aventi diritto partecipanti in proprio o per delega, con specificazione delle azioni possedute, con indicazione delle presenze nonché del voto espresso, con il relativo quantitativo azionario e con riscontro degli allontanamenti prima della votazione;
- sub **C)** lo statuto sociale così come aggiornato, conforme a quello già indicato nella relazione degli Amministratori ex art. 125-ter TUF.

Io Notaio

ho ricevuto il presente verbale scritto da persona di mia fiducia e completato da me Notaio su quattro fogli per tredici pagine

Sottoscritto, unitamente agli allegati, solo da me Notaio, ai sensi dell'art. 2375 cod. civ., alle ore venti e ventinove

F.to Cosimo Cavallo Notaio

ALLEGATO ASSEMBLEA STRORDINARIA:

sub A) – elenco partecipanti

ELENCO INTERVENUTI					
NR. PROGR.	PARTECIPANTE / DELEGHE	AZIONI	% sulle azioni ordinarie	P (1)	Delegato / Rappresentante
1	EMERA SRL	19.542.246	32,775%	D	Rizzuti Emanuele
2	LA SOCIETA' PRIVATA - SOCIETA' SEMPLICE	4.699.997	7,883%	P	Pretto Alberto
3	BNP PARIBAS EQUITY - FOCUS ITALIA	160.640	0,269%	D	Carbone Leonardo
4	BRUZZICHES FILIPPO	1	0,000%	D	Carbone Leonardo
5	MORETTON FRANCO	16.685	0,028%	P	
Totale intervenuti		24.419.569			
Totale azioni ordinarie		59.625.545			

RIEPILOGO	Numero AZIONI	Nr. Azionisti rappresentati	Nr. Persone presenti
Totale azionisti presenti in proprio	4.716.682	2	2
Totale azionisti presenti per delega	19.702.887	3	3
Totale intervenuti	24.419.569	5	5
% sulle azioni ordinarie	40,955%		

(1) "P" in Proprio, "D" in Delega

ALLEGATO ASSEMBLEA STRORDINARIA:
sub B) – votazioni

ESITO ANALITICO DELLA VOTAZIONE			
Mozione: DELEGA AUMENTO CAPITALE SOCIALE IMPORTO MASSIMO €20M			
FAVOREVOLI			
RIF.	PARTECIPANTE	VOTI	P (1)
1	EMERA SRL	19.542.246	D
2	LA SOCIETA' PRIVATA - SOCIETA' SEMPLICE	4.699.997	P
4	BRUZZICHES FILIPPO	1	D
5	MORETTON FRANCO	16.685	P
	-	-	-
	-	-	-
Totale favorevoli		24.258.929	
CONTRARI			
RIF.	PARTECIPANTE	VOTI	P (1)
3	BNP PARIBAS EQUITY - FOCUS ITALIA	160.640	D
	-	-	-
Totale contrari		160.640	
ASTENUTI / NON VOTANTI			
RIF.	PARTECIPANTE	VOTI	P (1)
	-	-	-
Totale astenuti / non votanti		-	

(1) "P" in Proprio, "D" in Delega

Allegato C) Atto Racc. n. 24196

STATUTO SOCIALE

Denominazione - Soci - Sede - Durata - Oggetto

Art. 1

E' costituita una società per azioni con la denominazione:

"EUROTECH S.p.A."

Art. 2

1. La Società ha sede in Amaro (UD).
2. Può stabilire, in Italia e all'estero, sedi secondarie, succursali, uffici e rappresentanze.

Art. 3

1. La durata della società è fissata al 31 dicembre 2050 e può essere prorogata per deliberazione dell'Assemblea straordinaria dei Soci.
2. Nel caso di deliberazione di proroga del termine di durata della Società, anche i Soci che non hanno concorso all'approvazione di tale deliberazione non avranno il diritto di recesso.

Art. 4

1. La società ha per oggetto:
 - a. ogni attività di ricerca, sviluppo e produzione di prototipi, in piccole e grandi serie, relativa ai settori dell'informatica, dell'automazione industriale e delle applicazioni elettroniche ed elettromeccaniche in genere, nonché a quelli ad essi collegati o complementari;
 - b. l'ideazione, lo studio, la progettazione, la realizzazione, la produzione nonché il montaggio, il commercio all'ingrosso ed al dettaglio di ogni tipo di sistemi ed apparecchiature, elettroniche e non, semplici e complesse, comunque relativi al settore informatico, all'automazione industriale ed a qualunque altra applicazione elettronica ed elettromeccanica in genere per uso industriale, professionale, civile, militare, aerospaziale, automobilistico;
 - c. la progettazione, la produzione e la commercializzazione di ogni tipo di componente ed accessorio per il funzionamento delle apparecchiature di cui al punto b.;
 - d. lo sviluppo e la commercializzazione di software comunque relativo ai prodotti di cui ai punti a., b., c.;
 - e. la consulenza, l'assistenza e l'organizzazione delle aziende o di quanti altri interessati all'utilizzazione dei prodotti sopra elencati;
 - f. l'istruzione teorica e pratica del personale proprio e di quello di altre imprese interessate all'impiego dei prodotti ed alle prestazioni fornite dalla società e il completo svolgimento di tutte le pratiche e procedure tecniche amministrative per l'omologazione brevettazione ed istituzione di marchi e per la loro difesa, relativamente ai punti anzidetti.
- La società può compiere tutte le operazioni commerciali, immobiliari e finanziarie che saranno ritenute utili dall'organo amministrativo per il conseguimento dell'oggetto sociale, con

esclusione di attività finanziarie nei confronti del pubblico.

Capitale sociale

Art. 5

1. Il capitale sociale è determinato in euro 14.906.386,25 diviso in numero 59.625.545 azioni ordinarie.

2. Le azioni ordinarie sono nominative e conferiscono ai loro possessori eguali diritti.

2-bis Salva ogni altra disposizione di legge, ai sensi dell'art. 2441 quarto comma del Codice Civile la deliberazione di aumento del capitale sociale, assunta con le maggioranze di cui agli artt. 2368 e 2369 Codice Civile, può escludere il diritto di opzione nei limiti del 10% del capitale sociale preesistente, a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni e ciò sia confermato in apposita relazione da un revisore legale o da una società di revisione legale.

3. Nel caso di deliberazione di introduzione o di rimozione di vincoli alla circolazione dei titoli azionari, anche i Soci che non hanno concorso all'approvazione di tale deliberazione non avranno il diritto di recesso.

4. Le azioni sono rappresentate da certificati azionari in conformità all'articolo 2354 del codice civile, ma, in caso di ammissione delle azioni della società alle negoziazioni in un mercato regolamentato, si applicheranno le disposizioni delle leggi speciali in tema di strumenti finanziari negoziati o destinati alla negoziazione nei mercati regolamentati.

5. L'Assemblea, convocata in sede Straordinaria, in data 29 aprile 2026, ha deliberato di attribuire al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2443 del codice civile, la facoltà di aumentare il capitale sociale, a pagamento, in una o più volte, anche in via scindibile, per il periodo di tre anni da tale data, per l'importo massimo di Euro 20.000.000,00 (venti milioni/00), comprensivo dell'eventuale sovrapprezzo, sia con riconoscimento del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 1, del codice civile sia anche con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, commi 4, 5, 8 del codice civile in quanto, anche alternativamente: (i) da effettuarsi in denaro e/o mediante conferimenti di beni in natura afferenti all'oggetto sociale (quali esemplificativamente beni immobili, partecipazioni, strumenti finanziari in generale, contratti di *leasing*, aziende e/o rami d'azienda sul presupposto essenziale che, in relazione alla tipologia del conferimento in natura concretamente determinato, esso abbia - secondo valutazione discrezionale dell'organo delegato - valenza strategica per il conseguimento dell'oggetto sociale e comunque attinenza specifica all'attività economica concretamente esercitata), con facoltà di avvalersi delle disposizioni contenute nell'art. 2343-ter del codice civile e, ove del caso, di prevedere - nel caso di esistenza di eventuali diritti di prelazione sui beni oggetto di conferimento -

eventuali conferimenti alternativi; e/o (ii) da effettuarsi nel limite del dieci per cento del capitale preesistente, a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni e che ciò sia confermato in apposita relazione da un revisore legale o da una società di revisione; e/o (iii) da effettuarsi a favore del pubblico e/o di soggetti individuati dall'organo amministrativo nell'ambito di investitori istituzionali e/o professionali e/o investitori di altra natura di medio lungo periodo (persone fisiche e/o giuridiche) e/o *partner* commerciali e/o finanziari e/o strategici, siano essi già azionisti o meno della Società.

L'Assemblea Straordinaria degli Azionisti ha, inoltre, deliberato di conferire al Consiglio di Amministrazione ogni più ampio potere e facoltà per: (i) fissare, per ogni singola tranche, modalità, termini e condizioni tutte dell'aumento di capitale, ivi incluso a titolo esemplificativo il potere di determinare per ogni singola tranche, i destinatari, la scindibilità o inscindibilità, il numero, il prezzo di emissione (compreso l'eventuale sovrapprezzo), la tipologia e le caratteristiche delle azioni da emettere, l'eventuale assegnazione di warrant, le modalità e le tempistiche di sottoscrizione e liberazione, nel rispetto dei criteri stabiliti dalla legge e in conformità con quanto previsto nella relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione; (ii) dare attuazione ed esecuzione all'aumento di capitale di volta in volta deliberato e adempiere alle formalità necessarie per procedere all'offerta in sottoscrizione e/o all'ammissione a quotazione delle azioni di nuova emissione (e, se del caso, di eventuali warrant) sui mercati regolamentati, ivi compreso il potere di predisporre e presentare ogni documento richiesto, necessario o anche solo opportuno, e presentare alle competenti Autorità ogni domanda, istanza o documento allo scopo richiesti, necessari o anche solo opportuni; (iii) provvedere alle pubblicazioni e comunicazioni richieste ai sensi di legge e di regolamento e apportare alle deliberazioni adottate ogni modifica e/o integrazione che si rendesse necessaria e/o opportuna, anche a seguito di richiesta di ogni Autorità competente ovvero in sede di iscrizione, e in genere per compiere tutto quanto occorra per la completa esecuzione delle deliberazioni stesse, compreso l'incarico di depositare presso il competente registro delle imprese lo statuto sociale aggiornato.

6. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 106, comma 1-ter, del D.Lgs. 58/1998, l'obbligo di promuovere un'offerta pubblica di acquisto totalitaria sorge solamente in capo a chi, a seguito di acquisti ovvero di maggiorazione dei diritti di voto, venga a detenere una partecipazione superiore alla soglia del quaranta per cento ovvero a disporre di diritti di voto in misura superiore al quaranta per cento dei medesimi.

Assemblea

Art. 6

1. L'Assemblea è ordinaria o straordinaria ai sensi di legge e si riunisce presso la sede Sociale o in altro luogo che sia indicato nell'avviso di convocazione, purché nell'ambito del territorio nazionale.

2. L'assemblea ordinaria o straordinaria può riunirsi mediante videoconferenza o teleconferenza con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, purché siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento fra i soci. In particolare, sono condizioni per la validità delle assemblee in video e teleconferenza che:

- sia consentito al Presidente dell'assemblea, anche a mezzo del suo ufficio di presidenza, di accertare l'idoneità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare ed accertare i risultati delle votazioni;

- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;

- vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea riunita ai sensi dell'articolo 2366, comma quarto del codice civile) i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente ed il soggetto verbalizzante;

- i partecipanti all'assemblea collegati a distanza devono poter disporre della medesima documentazione distribuita ai presenti nel luogo dove si tiene la riunione.

3. L'assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio dev'essere convocata entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero, nei casi previsti dall'articolo 2364, comma 2, del codice civile, entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

4. L'Assemblea straordinaria è convocata in tutti i casi previsti dalla legge.

Art. 7

1. L'Assemblea sia ordinaria sia straordinaria è convocata, nei termini previsti dalla normativa vigente, con avviso pubblicato sul sito internet della Società e qualora richiesto dalla normativa applicabile, anche eventualmente per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana o sui giornali quotidiani (e comunque con le modalità previste dalla specifica disciplina normativa vigente), contenente l'indicazione del giorno, ora e luogo dell'unica convocazione, nonché l'elenco delle materie da trattare, fermo l'adempimento di ogni altra prescrizione prevista dalla normativa vigente e dal presente statuto.

2. L'ordine del giorno dell'Assemblea è stabilito da chi esercita il potere di convocazione a termini di legge e di Statuto

ovvero nel caso in cui la convocazione sia effettuata su domanda dei soci, sulla base degli argomenti da trattare indicati nella stessa.

3. In mancanza di convocazione, l'Assemblea è regolarmente costituita e può validamente deliberare quando sia rappresentato l'intero capitale sociale e siano intervenuti la maggioranza degli Amministratori in carica e la maggioranza dei Sindaci effettivi.

Art. 8

1. Possono intervenire all'Assemblea coloro cui spetta il diritto di voto.

In caso di ammissione delle azioni della società alle negoziazioni presso un mercato regolamentato italiano, tuttavia, la legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto è attestata da una comunicazione alla Società effettuata dall'intermediario abilitato alla tenuta dei conti ai sensi di legge, sulla base delle evidenze delle proprie scritture contabili relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in unica convocazione, e pervenuta alla Società nei termini di legge.

Art. 9

1. Ogni azione ordinaria attribuisce il diritto ad un voto.

2. Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono farsi rappresentare per delega a sensi di legge. La notifica elettronica della delega può essere effettuata, con le modalità di volta in volta indicate nell'avviso di convocazione, mediante messaggio indirizzato alla casella di posta elettronica certificata riportata nell'avviso medesimo ovvero mediante utilizzo di apposita sezione del sito internet della Società.

Art. 10

1. L'Assemblea dei Soci è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in sua assenza o impedimento, dall'unico Vice Presidente, o, nel caso esistano più Vice Presidenti, dal più anziano di carica di essi presente e, in caso di pari anzianità di carica, dal più anziano di età. In caso di assenza o impedimento sia del Presidente, sia dell'unico Vice Presidente, ovvero di tutti i Vice Presidenti, l'Assemblea dei Soci è presieduta da un Amministratore o da un Socio, nominato con il voto della maggioranza dei presenti.

2. Il Presidente dell'Assemblea accerta l'identità e la legittimazione dei presenti; constata la regolarità della costituzione dell'Assemblea e la presenza del numero di aventi diritto necessario per poter validamente deliberare; regola il suo svolgimento; stabilisce le modalità della votazione ed accerta i risultati della stessa.

3. Il Presidente è assistito da un Segretario nominato dall'Assemblea con il voto della maggioranza dei presenti. Oltre che nei casi previsti dalla legge, quando il Presidente lo

ritenga opportuno può essere chiamato a fungere da Segretario un Notaio, designato dal Presidente stesso.

Art. 11

1. Per la validità della costituzione dell'Assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, e delle deliberazioni si osservano le disposizioni di legge e statutarie. Lo svolgimento dell'assemblea è disciplinato, oltre che dalle disposizioni di legge e di statuto, dallo specifico Regolamento d'Assemblea eventualmente approvato dall'assemblea dei soci.

Art. 12

1. Tutte le deliberazioni, comprese quelle di elezione alle cariche sociali, vengono assunte mediante voto palese.

Art. 13

1. Il verbale dell'Assemblea è redatto ai sensi di legge; esso è approvato e firmato dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario ovvero dal Notaio quando sia questi a redigerlo.

Consiglio di Amministrazione

Art. 14

1. La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di membri non inferiore a 5 (cinque) e non superiore a 11 (undici). L'Assemblea ordinaria ne determina il numero al momento della nomina. Ove il numero degli amministratori sia stato determinato in misura inferiore al massimo previsto, l'Assemblea, durante il periodo di permanenza in carica del Consiglio, potrà aumentare tale numero.

2. Gli Amministratori debbono essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge e da altre disposizioni applicabili; essi durano in carica tre esercizi, scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili. Gli amministratori devono essere in possesso dei requisiti previsti dalla normativa pro tempore vigente; di essi un numero minimo corrispondente al minimo previsto dalla normativa medesima deve possedere i requisiti di indipendenza di cui all'articolo 148, comma 3, del D. Lgs. N. 58/1998. Il venir meno dei requisiti determina la decadenza dell'amministratore. Il venir meno del requisito di indipendenza quale sopra definito in capo ad un amministratore non ne determina la decadenza se i requisiti permangono in capo al numero minimo di amministratori che secondo la normativa vigente devono possedere tale requisito.

3. La nomina del Consiglio di Amministrazione avverrà, nel rispetto della disciplina pro tempore vigente inerente all'equilibrio tra generi, sulla base di liste presentate dai soci con le modalità di seguito specificate, nelle quali i candidati dovranno essere elencati mediante un numero progressivo.

Le liste presentate dai soci, sottoscritte da coloro che le presentano, dovranno essere depositate presso la sede della Società, a disposizione di chiunque ne faccia richiesta, alme-

no venticinque giorni prima di quello fissato per l'assemblea in unica convocazione, ferme eventuali altre forme di pubblicità e modalità di deposito previste dalla normativa pro tempore vigente; in particolare almeno ventuno giorni prima della data della predetta assemblea le liste sono messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito internet della società e con le altre modalità previste dalla Consob con regolamento.

Ogni socio, i soci aderenti ad un patto parasociale rilevante ai sensi dell'art. 122 D. Lgs. N. 58/1998, il soggetto controllante, le società controllate e quelle soggette a comune controllo ai sensi dell'art. 93 del D. Lgs. N. 58/1998, non possono presentare o concorrere alla presentazione, neppure per interposta persona o società fiduciaria, di più di una sola lista né possono votare liste diverse, ed ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. Le adesioni ed i voti espressi in violazione di tale divieto non saranno attribuiti ad alcuna lista.

Avranno diritto di presentare le liste soltanto i soci che, da soli o insieme ad altri soci presentatori, siano complessivamente titolari di azioni con diritto di voto rappresentanti almeno il 2,5% del capitale sociale avente diritto di voto nell'Assemblea ordinaria, ovvero rappresentanti la diversa percentuale eventualmente stabilita da disposizioni di legge o regolamentari. La titolarità della quota di partecipazione richiesta, ai sensi di quanto precede, ai fini della presentazione della lista è attestata nei termini e con le modalità previste dalla normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente.

Unitamente a ciascuna lista, entro i rispettivi termini sopra indicati, dovranno depositarsi (i) le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti per le rispettive cariche; (ii) un curriculum vitae riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato con l'eventuale indicazione dell'idoneità dello stesso a qualificarsi come indipendente.

Le liste che presentino un numero di candidati pari o superiore a tre devono essere composte da candidati appartenenti ad entrambi i generi, in modo da assicurare il rispetto dell'equilibrio tra generi secondo quanto previsto dalla normativa pro tempore vigente.

Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate.

Alla elezione del Consiglio di Amministrazione si procederà come di seguito precisato:

a) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero dei voti vengono tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elenca-

ti nella lista stessa, gli Amministratori da eleggere tranne uno;

b) il restante Amministratore è tratto dalla lista di minoranza che non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con coloro che hanno presentato o votato la lista di cui alla precedente lettera a), e che abbia ottenuto il secondo maggior numero di voti. Qualora la lista di minoranza di cui al punto b) non abbia conseguito una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta per la presentazione delle liste, di cui al presente articolo 14.3, tutti gli Amministratori da eleggere saranno tratti dalla lista di cui al punto a).

Qualora con i candidati eletti con le modalità sopra indicate non sia assicurata la nomina di un numero di Amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci dall'articolo 148, comma 3, del D. Lgs. N. 58/1998 pari al numero minimo stabilito dalla legge in relazione al numero complessivo degli Amministratori, il candidato non indipendente eletto come ultimo in ordine progressivo nella lista che ha riportato il maggior numero di voti, di cui alla lettera a) del comma che precede, sarà sostituito dal primo candidato indipendente secondo l'ordine progressivo non eletto della stessa lista, ovvero, in difetto, dal primo candidato indipendente secondo l'ordine progressivo non eletto delle altre liste, secondo il numero di voti da ciascuna ottenuto. A tale procedura di sostituzione si farà luogo sino a che il Consiglio di Amministrazione risulti composto da un numero di componenti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 148, comma 3, del D. Lgs. N. 58/1998 pari almeno al minimo prescritto dalla legge. Qualora infine detta procedura non assicuri il risultato da ultimo indicato, la sostituzione avverrà con delibera assunta dall'assemblea a maggioranza relativa, previa presentazione di candidature di soggetti in possesso dei citati requisiti.

Qualora, inoltre, con i candidati eletti con le modalità sopra indicate non sia assicurata la composizione del Consiglio di Amministrazione conforme alla disciplina pro tempore vigente inerente all'equilibrio tra generi, il candidato del genere più rappresentato eletto come ultimo in ordine progressivo nella lista che ha riportato il maggior numero di voti sarà sostituito dal primo candidato del genere meno rappresentato non eletto della stessa lista secondo l'ordine progressivo. A tale procedura di sostituzione si farà luogo sino a che non sia assicurata la composizione del Consiglio di Amministrazione conforme alla disciplina pro tempore vigente inerente all'equilibrio tra generi. Qualora infine detta procedura non assicuri il risultato da ultimo indicato, la sostituzione avverrà con delibera assunta dall'Assemblea a maggioranza relativa, previa presentazione di candidature di soggetti appartenenti al genere meno rappresentato.

Nel caso in cui venga presentata un'unica lista o nel caso in cui non venga presentata alcuna lista, l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge, senza osservare il procedimento sopra previsto, fermo il rispetto della disciplina pro tempore vigente inerente all'equilibrio tra generi.

4. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'Assemblea, si provvederà ai sensi dell'art. 2386 del Codice Civile, secondo quanto appresso indicato:

a) il Consiglio di Amministrazione procede alla sostituzione nell'ambito degli appartenenti alla medesima lista cui apparteneva l'amministratore cessato e l'Assemblea delibera, con le maggioranze di legge, rispettando lo stesso criterio;

b) qualora non residuino nella predetta lista candidati non eletti in precedenza ovvero candidati con i requisiti richiesti, o comunque quando per qualsiasi ragione non sia possibile rispettare quanto disposto nella lettera a), il Consiglio di Amministrazione provvede alla sostituzione, così come successivamente provvede l'Assemblea, con le maggioranze di legge senza voto di lista.

In ogni caso il Consiglio di Amministrazione e l'Assemblea procederanno alla nomina in modo da assicurare (i) la presenza di amministratori indipendenti nel numero complessivo minimo richiesto dalla normativa pro tempore vigente; e (ii) il rispetto della disciplina pro tempore vigente inerente all'equilibrio tra generi. Qualora per dimissioni o altra causa venga a mancare la maggioranza degli Amministratori nominati dall'Assemblea, quelli rimasti in carica devono convocare l'Assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti.

Art. 15

1. Il Consiglio di Amministrazione - ove non abbia provveduto già l'assemblea - elegge fra i propri membri il Presidente; può altresì eleggere uno o più Vice Presidenti che durano, nelle rispettive cariche, tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica di Amministratore. Nomina altresì un Segretario, che può essere scelto anche all'infuori dei membri stessi.

Art. 16

1. Il Presidente - o chi lo sostituisce ai sensi del comma 7 del presente articolo - convoca il Consiglio di Amministrazione con lettera spedita, anche via fax o con altro idoneo mezzo di comunicazione, al domicilio di ciascun Amministratore e Sindaco effettivo.

2. L'avviso di convocazione indicante l'ordine del giorno, la data, l'ora, il luogo di riunione e gli eventuali luoghi dai quali si può partecipare mediante collegamento audiovisivo deve essere spedito al domicilio di ciascun Amministratore e Sindaco effettivo almeno cinque giorni prima della data fissa-

ta per la riunione. In caso di urgenza il Consiglio di Amministrazione può essere convocato per telegramma, telefax, posta elettronica od altro mezzo telematico almeno 24 ore prima della data della riunione.

3. Il Presidente coordina i lavori del Consiglio di Amministrazione e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i Consiglieri.

4. Il Consiglio di Amministrazione è convocato presso la sede Sociale o altrove, in Italia, tutte le volte che il Presidente - o chi ne fa le veci ai sensi del comma 7 del presente articolo - lo ritenga necessario, ovvero gli sia richiesto dall'Amministratore Delegato, se nominato, o da almeno tre Amministratori, fermo ogni altro potere di convocazione attribuito dalla legge.

5. E' ammessa la possibilità per i partecipanti alla riunione del Consiglio di Amministrazione di intervenire a distanza mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento audiovisivo (video o teleconferenza). In tal caso, tutti i partecipanti debbono poter essere identificati e debbono essere, comunque, assicurate a ciascuno dei partecipanti la possibilità di intervenire ed esprimere il proprio avviso in tempo reale nonché la ricezione, trasmissione e visione della documentazione non conosciuta in precedenza; deve essere, altresì, assicurata la contestualità dell'esame, degli interventi e della deliberazione. I Consiglieri ed i Sindaci collegati a distanza devono poter disporre della medesima documentazione distribuita ai presenti nel luogo dove si tiene la riunione. La riunione del Consiglio di Amministrazione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente ed il Segretario, che devono ivi operare congiuntamente.

6. Sono valide le riunioni anche se non convocate come sopra, purché vi prendano parte tutti gli Amministratori ed i componenti del Collegio Sindacale.

7. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza o impedimento, dall'unico Vice Presidente, o, nel caso di più Vice Presidenti, dal più anziano di carica di essi presente e, in caso di pari anzianità di carica, dal più anziano di età.

In caso di assenza o impedimento sia del Presidente, sia dell'unico Vice Presidente, ovvero di tutti i Vice Presidenti, presiede l'Amministratore presente più anziano secondo i criteri predetti. Qualora sia assente o impedito il Segretario, il Consiglio designa chi deve sostituirlo.

Art. 17

1. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è richiesta la presenza della maggioranza dei membri in carica.

2. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei votanti, dal computo dei quali sono esclusi gli astenuti.

3. Le votazioni devono aver luogo per voto palese.

Art. 18

1. Le deliberazioni del Consiglio d'Amministrazione devono essere riportate in verbali trascritti in apposito libro, sottoscritti dal Presidente della riunione e dal Segretario.

Art. 19

1. Il Consiglio di Amministrazione è investito di tutti i poteri per la gestione della Società e a tal fine può deliberare o compiere tutti gli atti che riterrà necessari o utili per l'attuazione dell'oggetto sociale, ad eccezione di quanto riservato dalla legge e dallo Statuto all'Assemblea dei Soci.

Il Consiglio di Amministrazione è inoltre competente ad assumere, nel rispetto dell'art. 2436 cod. civ., le deliberazioni concernenti:

- fusioni o scissioni c.d. semplificate ai sensi degli artt. 2505, 2505-bis, 2506-ter, ultimo comma, cod. civ.;
- istituzione o soppressione di sedi secondarie;
- trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale;
- indicazione di quali Amministratori hanno la rappresentanza legale;
- riduzione del capitale a seguito di recesso;
- adeguamento dello Statuto a disposizioni normative, fermo restando che dette deliberazioni potranno essere comunque assunte anche dall'Assemblea dei Soci in sede straordinaria.

2. Il Consiglio di Amministrazione - nei limiti di legge e di Statuto - può delegare al Comitato Esecutivo propri poteri ed attribuzioni. Può, altresì, nominare uno o più Amministratori Delegati ai quali delegare, negli stessi limiti, i suddetti poteri ed attribuzioni.

3. Dell'esercizio dei poteri delegati e sull'attività svolta, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo per le loro dimensioni e caratteristiche effettuate dalla Società e dalle sue controllate, il Comitato Esecutivo, l'Amministratore Delegato ovvero gli Amministratori delegati se nominati, sono tenuti a riferire adeguatamente e tempestivamente al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio sindacale con periodicità almeno trimestrale.

4. Il Consiglio di Amministrazione, previo parere obbligatorio del Collegio sindacale, nomina e revoca il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili, ai sensi dell'art. 154-bis del D. Lgs. N. 58/1998 e ne determina il compenso. Il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari deve possedere oltre ai requisiti di onorabilità prescritti dalla normativa vigente per coloro che svolgono funzioni di amministrazione e direzione, requisiti di professionalità caratterizzati da specifica competenza in materia amministrativa e contabile. Tale competenza, da accertarsi da parte del medesimo Consiglio di Amministrazione, deve essere ac-

quisita attraverso esperienze di lavoro in posizione di adeguata responsabilità per un congruo periodo di tempo.

Art. 20

1. Gli Amministratori hanno diritto al rimborso delle spese da essi incontrate per l'esercizio delle loro funzioni. Ad essi spetta, inoltre, un compenso annuale che viene deliberato dall'Assemblea ordinaria dei Soci che provvede alla loro nomina e che resta invariato fino a diversa deliberazione dell'Assemblea stessa.

2. Il Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale, stabilisce le remunerazioni del Presidente, del Vice Presidente o dei Vice Presidenti, degli Amministratori Delegati e dei membri del Comitato Esecutivo.

3. In via alternativa, l'Assemblea può determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli Amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche, il cui riparto è stabilito dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale.

Comitato Esecutivo

Art. 21

1. Il Consiglio di Amministrazione può nominare un Comitato Esecutivo, determinandone previamente la durata ed il numero dei membri. Nel numero dei componenti del Comitato sono compresi, come membri di diritto, il Presidente, il Vice Presidente o i Vice Presidenti se più di uno, se nominati.

2. Il Segretario del Comitato è lo stesso del Consiglio di Amministrazione, salva diversa deliberazione del Comitato stesso.

Art. 22

1. E' ammessa la possibilità per i partecipanti alla riunione del Comitato Esecutivo di intervenire a distanza mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento audiovisivo (video o teleconferenza) secondo quanto previsto all'art. 16, comma 5. I Consiglieri ed i Sindaci collegati a distanza devono poter disporre della medesima documentazione distribuita ai presenti nel luogo dove si tiene la riunione.

2. Le modalità di convocazione e funzionamento del Comitato Esecutivo - per quanto non disposto dalla normativa vigente e dal presente Statuto - sono stabilite da apposito Regolamento approvato dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 23

1. Per la validità delle deliberazioni del Comitato Esecutivo si richiede la presenza della maggioranza dei suoi membri in carica. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza (assoluta) dei votanti, esclusi gli astenuti, ed in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Art. 24

1. Le deliberazioni del Comitato Esecutivo devono essere riportate in verbali trascritti in apposito libro, sottoscritti dal Presidente e dal Segretario.

Rappresentanza della società

Art. 25

1. La rappresentanza della Società nei confronti dei terzi ed in giudizio nonché la firma sociale competono al Presidente e, in caso di sua assenza o impedimento, anche temporanei, al Vice Presidente o a ciascuno dei Vice Presidenti, se più di uno, con la precedenza determinata ai sensi dell'art. 16 comma 7; spetta altresì all'Amministratore Delegato o agli Amministratori Delegati, se nominati, nei limiti dei poteri delegati.
2. Di fronte ai terzi la firma del sostituto fa prova dell'assenza o impedimento del sostituito.
3. Il Consiglio può inoltre, ove necessario, nominare mandatarî estranei alla Società per il compimento di determinati atti.

Collegio Sindacale

Art. 26

1. Il Collegio Sindacale è composto di tre Sindaci effettivi e due supplenti, che durano in carica per tre esercizi, scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili. I Sindaci debbono essere in possesso dei requisiti, anche inerenti il cumulo degli incarichi, previsti dalla legge e da altre disposizioni applicabili. Nel caso di ammissione delle azioni della società alle negoziazioni presso un mercato regolamentato italiano ed ai fini dell'art. 1, comma 3, del Decreto Ministero della Giustizia del 30 marzo 2000, n. 162, devono considerarsi strettamente attinenti all'attività della Società:

l'attività di ricerca, sviluppo, produzione, commercializzazione di software, sistemi ed apparecchiature nei settori dell'informatica, dell'elettronica e dell'elettromeccanica.

2. La nomina del Collegio Sindacale avviene, nel rispetto della disciplina pro tempore vigente inerente all'equilibrio tra generi, sulla base di liste presentate dagli azionisti nelle quali i candidati sono elencati mediante un numero progressivo. La lista si compone di due sezioni: una per i candidati alla carica di sindaco effettivo, l'altra per i candidati alla carica di sindaco supplente.

Le liste che presentino un numero complessivo di candidati pari o superiore a tre devono essere composte da candidati appartenenti ad entrambi i generi, in modo da assicurare il rispetto dell'equilibrio tra generi secondo quanto previsto dalla normativa pro tempore vigente sia quanto ai candidati alla carica di sindaco effettivo sia quanto ai candidati alla carica di sindaco supplente.

Hanno diritto a presentare le liste soltanto gli azionisti che, da soli od insieme ad altri, siano complessivamente titolari di azioni con diritto di voto rappresentanti almeno il 2 (due) per cento del capitale con diritto di voto nell'assemblea ordinaria, ovvero rappresentanti la diversa

percentuale eventualmente stabilita o richiamata da disposizioni di legge o regolamentari. La titolarità della quota di partecipazione richiesta, ai sensi di quanto precede, ai fini della presentazione della lista è attestata nei termini e con le modalità previste dalla normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente. Ogni azionista, nonché gli azionisti aderenti ad un patto parasociale rilevante ai sensi dell'art. 122 D. Lgs. N. 58/1998, il soggetto controllante, le società controllate e quelle soggette a comune controllo ai sensi dell'art. 93 del D. Lgs. N. 58/1998, non possono presentare o concorrere a presentare, neppure per interposta persona o società fiduciaria, più di una lista né possono votare liste diverse. Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Non possono essere inseriti nelle liste candidati che (salva ogni altra causa di ineleggibilità o decadenza) non siano in possesso dei requisiti stabiliti dalla normativa eventualmente applicabile o che rientrino nelle ipotesi di cui all'art. 148 comma 2, D.Lgs. n. 58/98.

I sindaci uscenti sono rieleggibili.

Le liste presentate devono essere depositate presso la sede della società almeno venticinque giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in unica convocazione e di ciò sarà fatta menzione nell'avviso di convocazione, ferme eventuali ulteriori forme di pubblicità e modalità di deposito prescritte dalla disciplina anche regolamentare pro tempore vigente. Nel caso in cui, alla scadenza del termine per la presentazione delle liste, sia stata depositata una sola lista, ovvero soltanto liste presentate da Soci con cui sussistano rapporti di collegamento rilevanti ai sensi della normativa di legge e regolamentare pro tempore vigente, possono essere presentate liste entro il termine previsto dalla disciplina, anche regolamentare, pro tempore vigente; in tal caso la soglia minima per la presentazione delle liste è ridotta alla metà.

Le liste devono essere corredate:

- a) dalle informazioni relative all'identità dei soci che hanno presentato le liste, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta;
- b) da una dichiarazione dei soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento quali previsti dalla normativa anche regolamentare vigente con questi ultimi;
- c) da un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali dei candidati, nonché di una dichiarazione dei medesimi candidati attestante il possesso dei requisiti previsti dalla legge e della loro accettazione della candidatura, nonché l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo eventualmente ricoperti in altre società.

La lista per la quale non sono osservate le statuizioni di cui

sopra è considerata come non presentata.

All'elezione dei sindaci si procede come segue:

1) dalla lista che ha ottenuto in Assemblea il maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, due membri effettivi ed uno supplente;

2) dalla seconda lista che ha ottenuto in Assemblea il maggior numero di voti e che ai sensi della normativa anche regolamentare vigente non sia collegata, neppure indirettamente, con coloro che hanno presentato o votato la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, un membro effettivo, a cui spetta la Presidenza, e l'altro membro supplente.

In caso di parità di voti tra due o più liste risulteranno eletti sindaci i candidati più anziani per età.

Qualora con le modalità sopra indicate non sia assicurata la composizione del Collegio Sindacale, nei suoi membri effettivi, conforme alla disciplina pro tempore vigente inerente all'equilibrio tra generi, si provvederà, nell'ambito dei candidati alla carica di sindaco effettivo della lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, alle necessarie sostituzioni, secondo l'ordine progressivo con cui i candidati risultano elencati.

Il sindaco decade dalla carica nei casi normativamente previsti nonché qualora vengano meno i requisiti richiesti statutariamente per la nomina.

In caso di sostituzione di un sindaco, subentra il supplente appartenente alla medesima lista di quello cessato. Resta fermo che la presidenza del Collegio Sindacale rimarrà in capo al sindaco di minoranza e che la composizione del Collegio Sindacale dovrà rispettare la disciplina pro tempore vigente inerente all'equilibrio tra generi.

Quando l'assemblea deve provvedere alla nomina dei sindaci effettivi e/o dei supplenti necessaria per l'integrazione del Collegio Sindacale si procede come segue: qualora si debba provvedere alla sostituzione di sindaci eletti nella lista di maggioranza, la nomina avviene con votazione a maggioranza relativa senza vincolo di lista; qualora, invece, occorra sostituire sindaci eletti nella lista di minoranza, l'assemblea li sostituisce con voto a maggioranza relativa, scegliendoli fra i candidati indicati nella lista di cui faceva parte il sindaco da sostituire, fermo il rispetto della disciplina pro tempore vigente inerente all'equilibrio tra generi.

Qualora l'applicazione di tali procedure non consentisse, per qualsiasi ragione, la sostituzione dei sindaci designati dalla minoranza, l'assemblea provvederà con votazione a maggioranza relativa; tuttavia, nell'accertamento dei risultati di quest'ultima votazione non verranno computati i voti dei soci che, secondo le comunicazioni rese ai sensi della vigente di-

disciplina, detengono, anche indirettamente ovvero anche congiuntamente con altri soci aderenti ad un patto parasociale rilevante ai sensi dell'art. 122 del D. Lgs. N. 58/1998, la maggioranza relativa dei voti esercitabili in assemblea, nonché dei soci che controllano, sono controllati o sono assoggettati a comune controllo dei medesimi. Resta fermo in ogni caso il rispetto della disciplina pro tempore vigente inerente all'equilibrio tra generi.

Le precedenti statuizioni in materia di elezione dei sindaci non si applicano nelle Assemblee per le quali è presentata un'unica lista oppure è votata una sola lista. In tali casi l'Assemblea delibera a maggioranza relativa, fermo il rispetto della disciplina pro tempore vigente inerente all'equilibrio tra generi.

Art. 27

1. Il Collegio Sindacale svolge le funzioni ad esso attribuite dalla legge e da altre disposizioni regolamentari applicabili. Nel caso di ammissione delle azioni della società alle negoziazioni presso un mercato regolamentato italiano, il Collegio Sindacale esercita altresì ogni altro dovere e potere previsto dalle leggi speciali; con particolare riferimento all'informativa al medesimo dovuta, l'obbligo degli amministratori di riferire ai sensi dell'articolo 150 del decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 ha cadenza trimestrale, ed è adempiuto mediante relazione scritta.

2. Le riunioni del Collegio Sindacale possono anche essere tenute in teleconferenza e/o videoconferenza a condizione che:

a) il Presidente e il soggetto verbalizzante siano presenti nello stesso luogo della convocazione;

b) tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, di ricevere, trasmettere e visionare documenti, di intervenire oralmente ed in tempo reale su tutti gli argomenti. Verificandosi questi requisiti, il Collegio Sindacale si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente e il soggetto verbalizzante.

3. La revisione legale dei conti è esercitata, ai sensi delle applicabili disposizioni di legge, da un revisore legale o da una società di revisione legale all'uopo abilitata.

Bilancio, Dividendi, Riserve

Art. 28

1. L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

2. Alla fine di ogni esercizio, il Consiglio di Amministrazione provvede alla formazione del bilancio sociale, in conformità alle prescrizioni di legge e di altre disposizioni applicabili.

Art. 29

1. Gli utili netti accertati, risultanti dal bilancio, detratta la quota da imputarsi a riserva legale fino al limite di legge, sono destinati secondo quanto deliberato dall'Assemblea degli azionisti. In particolare, l'Assemblea, su proposta del

Consiglio di Amministrazione, può deliberare la formazione e l'incremento di altre riserve.

Scioglimento - Liquidazione

Disposizioni Generali

Art. 30

1. Per la liquidazione della Società e per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si applicano le norme di legge.